

REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 Del 15.02.2019

In vigore dal

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel territorio del Comune di Segusino.

2) Dal 1^a Aprile 2018 è istituita nel Comune di Segusino l'Imposta di Soggiorno.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1) Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Segusino, come definite, in linea di principio, dalla normativa regionale in materia di turismo e in materia agrituristica, quali: alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, locazioni turistiche, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Segusino;

2) L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale;

3) Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

4) L'imposta è applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi

Articolo 3 - Soggetto passivo

1) Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Segusino.

2) I gestori delle strutture ricettive, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Segusino;

Articolo 4 - Esenzioni

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- i portatori di handicap non autosufficienti le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza e il loro accompagnatore;
- i soggetti non paganti presso la struttura ricettiva;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 25 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo,

subordinata alla consegna da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR 445/2000 e ss.mm.;

- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire, nelle nostre città, per esigenze di servizio;
- i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune o nei Comuni limitrofi. L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
- I lavoratori dipendenti pubblici o privati, limitatamente ai pernottamenti successivi al quinto giorno, che anche in via non continuativa pernottano nel Comune di Segusino per ragioni di servizio. L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ove è indicato il periodo di soggiorno;

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.

2) Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

3) Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di cinque pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive ubicate nel Comune di Segusino. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino direttamente antecedenti a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva;

4) La determinazione delle aliquote, ai sensi dell'art. 42, lett. f), del d. lgs. n. 267/2000 sarà determinata dalla Giunta comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1) Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo prima della partenza dalla struttura ricettiva.

2) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Segusino sono tenuti ad informare in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Articolo 7 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1) Il gestore della struttura ricettiva dichiara trimestralmente al servizio competente, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.

Scadenziario dei versamenti all'Ente:

I trimestre	Gennaio – Febbraio - Marzo	Scadenza 16 aprile
II trimestre	Aprile – Maggio – Giugno	Scadenza 16 luglio
III trimestre	Luglio – Agosto – Settembre	Scadenza 16 ottobre
IV trimestre	Ottobre – Novembre – Dicembre	Scadenza 16 gennaio

2) La dichiarazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione comunale. A tal fine il gestore è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- a) Comunicare all'Amministrazione di essere soggetto all'applicazione dell'imposta di soggiorno in quanto struttura recettiva del Comune di Segusino;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6;
- c) riversare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di dichiarazione. Il riversamento deve avvenire su conto corrente dedicato all'imposta di soggiorno del Comune di Segusino, con le seguente modalità:
 - delega di pagamento modello F24;
 - mediante bonifico bancario;
 - altre forme di versamento attivate dal Comune di Segusino;
 -
- d) presentare al protocollo dell'ente, entro il giorno 16 del mese successivo, la dichiarazione contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, comprensiva degli elementi minimi essenziali per la determinazione del tributo;

Articolo 8 – Disposizioni sugli Agenti Contabili

1) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva è nominato Agente contabile delle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo ed è soggetto al giudizio di conto della Corte dei Conti (SS:RR:22/2016). A Tal fine, entro il 31 gennaio, il gestore deve presentare al Comune di Segusino in conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.

2) Il conto di gestione (su modelli trasmessi, a richiesta, dall'Amministrazione) debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, nelle seguenti modalità alternative:

- via telematica tramite il sistema informativo comunale di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- mediante posta elettronica certificata;
- via fax allegando documento d'identità;

- via mail all'indirizzo: segreteria@comune.Segusino.tv.it;
- consegna al protocollo generale del Comune;

3) L'Agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione di cui con obbligo di esibizione in caso di richiesta del Comune di Segusino o del Giudice Contabile.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

- invitare i soggetti e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti,
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3) Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

Articolo 10 - Sanzioni tributarie

1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.

2) Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

3) Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

Articolo 11 – Sanzioni amministrative non tributarie

1) Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:

- a) omessa, incompleta o infedele dichiarazione nei termini previsti dall'articolo 7. Si considera omessa la dichiarazione non presentata o priva dei riferimenti necessari a comprendere l'identità del soggetto dichiarante. Inoltre, si considera omessa la dichiarazione priva di una delle seguenti voci: OSPITI, NOTTI, IMPORTO. Si considera incompleta la dichiarazione che non riporta, o riporta in modo errato, gli elementi relativi alle agevolazioni.
- b) Omesso, parziale o tardivo riversamento nei termini previsti dal presente regolamento, delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno;
- c) omesso accredito al sistema informatico previsto dall'art. 7;
- d) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 7;

e) omessa presentazione del conto giudiziale di cui all'art. 7;

2) per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la Legge 689/81.

Articolo 12 - Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 13 - Rimborsi

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.

3) Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo versamento delle somme all'ente.

Articolo 14 - Interessi

Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'art. 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale i cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorati di due punti percentuali con maturazione giornaliera.

Articolo 15 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per l'ambito territoriale di Treviso;

Articolo 16 – Tavolo tecnico

1) E' prevista, se richiesta, la possibilità di un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.

2) Il tavolo tecnico è convocato dall'Assessore competente e si riunisce almeno una volta l'anno per monitorare l'applicazione dell'imposta.

Articolo 17 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018.

2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.